

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Nazzareno De Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Silena Cingolani



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 98 DEL 28/04/2011

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 04.05.2011 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- ufficio legale

Dalla Residenza Municipale, li 02.04.2011

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - NOTIFICATO IN DATA 20.04.2011 (PROT. N. 11798 DEL 21.04.2011). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

L'anno duemilaundici, il giorno ventotto, del mese di aprile, alle ore 17:00 in una Sala della Residenza comunale, con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE, il COMMISSARIO STRAORDINARIO nell'esercizio delle competenze e dei poteri DELLA GIUNTA COMUNALE, conferitegli dal Presidente della Repubblica con decreto del 30/12/2010, provvede a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04.05.2011 al 19.05.2011 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista l'allegata proposta di delibera n. 117 predisposta in data 28/04/2011 dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 28/04/2011 dal Dirigente Responsabile del COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE dott. Andrea Berti;

b) - Parere 3-irrilevante per la Regolarità Contabile espresso in data 28/04/2011 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Assunti i poteri della Giunta comunale,

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 117.

.....

Successivamente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
assunti i poteri della Giunta

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

.....



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 117 DEL 28/04/2011

RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA $\dot{\iota}$ NOTIFICATO IN DATA 20.04.2011 (PROT. N. 11798 DEL 21.04.2011). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

CENTRO DI RESPONSABILITA': COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
SERVIZIO: COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Andrea Berti
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna notificato in data 20.04.2011 (prot. n. 11798 del 21.04.2011) per l'annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti: *“di determinazione dirigenziale n. 166 del 14/3/2011 emessa dal dirigente responsabile del Comune di Cattolica arch. Daniele Fabbri, non notificata né comunicata, conosciuta mediante accesso in data 21/3/2011, con la quale, previa approvazione dei verbali di gara, la società OMISIS, quale unica partecipante, veniva ESCLUSA dalla gara indetta per l'affidamento in concessione di immobile denominato Autostazione Terminal; del verbale della prima seduta della Commissione stessa, e cioè in data anteriore alla nomina della Commissione stessa, conosciuto mediante accesso agli atti in data 21/3/2011; del verbale della terza seduta della Commissione Giudicatrice, redatto in data 4/3/2011, conosciuto mediante accesso agli atti in data 21/3/2011, con il quale la offerta della OMISIS non veniva ammessa alla successiva fase di gara; di determinazione dirigenziale n. 35 del 28/1/2011 emessa dal dirigente responsabile del Comune di Cattolica, arch. Daniele Fabbri, non notificata né comunicata, conosciuta mediante accesso agli atti il 21/3/2011, con la quale veniva nominata la commissione di gara; di provvedimento prot. 7437 del 16/3/2011 con il quale il dirigente responsabile del Comune di Cattolica arch. Daniele Fabbri, in conseguenza della dichiarata esclusione dalla gara della OMISIS, svincolava la cauzione dalla medesima prestata; di provvedimento prot. 11505 del 19/4/2011 emesso dal dirigente responsabile del Comune di Cattolica arch. Daniele Fabbri, con il quale, ai sensi dell'art. 243 bis D.Lgs 163/2006, la stazione appaltante comunicava il rifiuto di provvedere in autotutela all'annullamento degli atti di gara; per l'annullamento altresì di ogni altro atto precedente e presupposto, ovvero successivo e conseguente.”*;

Visti i motivi posti a sostegno del gravame: "1) *Violazione di legge con riferimento all'art. 84 co. 2 D.Lgs. 163/2006*"; "2) *Violazione di legge con riferimento all'art. 84 co. 4 D.Lgs. 163/2006*"; "3) *Violazione di legge, Carenza di potere, Eccesso di potere, Incompetenza*"; "4) *Violazione di legge, Eccesso di potere, Difetto di motivazione*"; "5) *Eccesso di potere per travisamento in fatto, Difetto di motivazione, Illogicità ed erroneità della motivazione*"; "6) *Difetto di motivazione e violazione di legge.*";

Viste le conclusioni rassegnate dalla ricorrente: "*che l'Ecc.mo TAR adito voglia annullare, previa sospensiva, gli atti impugnati come in epigrafe descritti, con vittoria di spese di lite, e con ogni ulteriore statuizione consequenziale.*".

Vista la nota dell'Avvocato Coordinatore prot. n. 12103 del 26.04.2011;

Vista la nota prot. n. 12316 del 27.04.2011 con cui il responsabile del procedimento ha trasmesso gli atti afferenti la procedura contestata, accompagnati da coeva relazione riservata, contenente alcune valutazioni sui motivi di ricorso;

Vista e condivisa la Nota dell'Avvocato Coordinatore prot. n. 13 del 28.04.2011 contenente la proposta di decisione sulla lite e di conferimento dell'incarico ad Avvocato dell'Ufficio unico;

Visti gli atti del procedimento;

Vista la Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica stipulata in data 15.12.2008;

Considerato che il Comune, in virtù della Convenzione suddetta, è dotato di un Ufficio di Avvocatura Pubblica, il cui Avvocato Coordinatore Avv. Andrea Berti è iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 – Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Ritenuto opportuno, in considerazione della natura della controversia e del carico di lavoro degli avvocati appartenenti all'Ufficio, di proporre il conferimento dell'incarico di patrocinio nella causa in oggetto all'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 20.12.2010 con cui è stato sciolto il Consiglio comunale di Cattolica ed è stato nominato il Dott. Nazzareno De Franco Commissario straordinario per la gestione provvisoria del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, conferendo allo stesso i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente atto, trattandosi di atto di competenza della Giunta comunale;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziari richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

DELIBERA

1) - di costituirsi in giudizio nella causa promossa con ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna - notificato presso la civica residenza in data 20.04.2011 (prot. n. 11798 del 21.04.2011), al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale, anche in relazione agli atti che saranno eventualmente adottati nell'esercizio della funzione di riesame in autotutela amministrativa;

2) - di conferire l'incarico di patrocinio nella causa in oggetto all'Avv. Andrea Berti, Avvocato coordinatore dell'Ufficio Unico;

3) - di dare atto che il Sindaco – e per esso il Commissario straordinario che ne esercita le funzioni pro tempore - è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;

4) - di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa necessario per l'pletamento dell'incarico conferito;

5) - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto

.....